

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 28 gennaio 2016

Circolare n° 04/2016

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Esclusione dal rispetto delle fasce di reperibilità per le patologie gravi.

Ogni lavoratore assente per malattia è tenuto ad osservare le fasce di reperibilità presso il proprio domicilio (dipendenti privati dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00), per permettere alle strutture preposte il controllo dello stato di salute e la rispondenza dello stesso alla certificazione redatta dal medico curante. L'assenza al controllo prevede un iter sanzionatorio, che viene annullato nel caso l'assenza sia ritenuta giustificata da motivi di urgenza legati allo stato di salute stesso.

Con Decreto 11 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro stabilisce che **sono esclusi dall'obbligo** di rispettare le fasce di reperibilità, i lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro privati, la cui assenza è riconducibile a:

- **Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.** La natura di tali patologie e la specifica terapia salvavita da effettuare devono risultare da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie;
- **Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.** Tale invalidità deve comportare una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo

Cordiali Saluti
Il Cdl Alessio Bertagnin